



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Decisione ex art. 42 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 11S/18 – DAVID VECCHI

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

CONSIDERATO

- Il rapporto informativo a carico del sig. David Vecchi proveniente dal sign. Luca Carola (Presidente della Commissione Sportiva) relativa alla gara del 22/04/18 secondo giorno dei Campionati Regionali a Squadre svoltasi presso il circolo del golf Pevero;

RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

CONSIDERATO

Il provvedimento di fissazione della data di decisione ex art. 42 del Regolamento regolarmente comunicato al sig. Vecchi, con il quale si è contestato al tesserato di: *“aver consegnato uno score card con riportati dei numeri di colpi non veri per quanto riguarda la buca 1 (5 colpi anziché 6) al termine della gara del 22/04/18 secondo giorno dei Campionati Regionali a Squadre che si è svolta presso il Pevero Golf Club.”*

Il tesserato non ha fatto pervenire difese.

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti ai fini del presente atto risulta accertata l'infrazione alla regola prevista dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia posta in essere dal sig. Vecchi, il quale ha consegnato al termine della gara uno *score card* che riportava alla buca 1 (par 4) un numero di colpi inferiore rispetto a quello effettivamente giocato dal sig. Vecchi (5 colpi anziché 6).

La colpevolezza del tesserato emerge dall'analitico referto proveniente dal Circolo che ha fornito convincenti ed eloquenti dettagli sulla dinamica del fatto contestato, che è stato accertato di persona dal giudice arbitro sig. Massimiliano Lausdei, che era presente in

YU

campo per un controllo di *routine*. L'accertamento dell'illecito da parte del sig. Lausdei è affidabile e credibile per le modalità con le quali è stato posto in essere.

La ricostruzione degli eventi fatta dagli organi del circolo anche a seguito dell'audizione del sig. Vecchi è pertanto circostanziata, dettagliata ed a parere dello scrivente, è credibile per la fonte dalla quale proviene e per le modalità con le quali è stata fatta. Il referto del circolo riporta comunque che il tesserato ha ammesso di aver giocato un colpo in più rispetto a quanto riportato nello *score card*.

Non vi sono elementi per ritenere che il tesserato abbia agito volontariamente; in assenza di prove sulla volontarietà dell'illecito viene applicata un'equa sanzione per un illecito colposo; si addebita cioè al sig. Vecchi di aver agito con superficialità e mancanza di attenzione nella verifica del punteggio di gara al termine del gioco della buca 1 ed al termine della gara.

PQM

Accertata la responsabilità del sig. David Vecchi per l'illecito contestato, il Giudice applica al caso di specie la sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto per il sig. Vecchi di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per il periodo indicato.

Si comunichi

In fede

Roma, 28 maggio 2018

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

